

COMUNE DI **MURELLO**

PROVINCIA DI **CUNEO**

# REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

---

SALVATI - FOLIGNO

(I) III-2 - VII-50: 1000

## TITOLO I.

**DELLA POLIZIA RURALE**

## Art. 1.

Scopo del servizio di polizia rurale è di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e delle disposizioni emanate da altri Enti autorizzati per l'interesse in genere della cultura agraria, nonchè di vigilare sull'adempimento dei servizi ad essa connessi e di concorrere alla tutela dei diritti dei privati in rapporto alla comune esplicazione ed all'incremento dell'agricoltura.

## Art. 2.

Il Sindaco dirige il servizio di polizia rurale coadiuvato dai funzionari dell'ufficio di polizia municipale. Il servizio viene effettuato dagli agenti municipali, dagli agenti e funzionari della forza pubblica, dagli agenti giurati delle società legalmente costituite per la tutela degli interessi agrari, e dagli agenti del corpo forestale e della polizia stradale nell'ambito delle rispettive attribuzioni e circoscrizioni.

## Art. 3.

Le guardie campestri e gli agenti rurali delle società private legalmente costituite sono subordinati agli ordini del Sindaco e devono cooperare con gli altri funzionari e agenti per il regolare adempimento dei servizi che riguardano la polizia rurale.

## Art. 4.

Per le operazioni di polizia giudiziaria, i funzionari e gli agenti devono attenersi alle prescrizioni del codice di procedura penale.

All'infuori dei casi di flagrante e quasi flagrante reato gli agenti e funzionari di polizia non possono penetrare nelle private abitazioni senza essere muniti di un mandato scritto del Sindaco, osservate le norme e le forme di cui agli articoli 267 e 333 del Codice di procedura penale e dell'art. 9 del D. L. 20 gennaio 1944, n. 45.

## Art. 5.

Oltre ai poteri che ai sensi dell'art. 55 del T. U. comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, gli sono attribuiti, è delegata al Sindaco la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell'art. 76 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato F).

## TITOLO II.

## CAPO I

Tutela della proprietà campestre

## Art. 6.

Il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti di recinti e di ripari, è vietato ai non aventi diritto.

Chi è autorizzato al passaggio nei fondi altrui deve praticarlo in modo da recare il minor danno possibile.

## Art. 7.

Nei fondi altrui il diritto di passaggio con bestiame sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che all'altrui proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

## Art. 8.

Nei fondi di proprietà altrui l'esercizio della caccia è regolato dalle disposizioni del codice civile, del codice penale e delle leggi particolari che la contemplano.

## Art. 9.

La piantagione di alberi, viti e stèpi ai confini di ogni proprietà, non latitante a strade, il taglio dei rami e delle radici che si protendono dal fondo del vicino, debbono eseguirsi sotto l'osservanza delle disposizioni previste per tale materia dal codice civile. e dalla deliberazione N. 57 del Consiglio Com. L. in data 16-11-1956, in portate a pagina seguente:

## VARIANTI - AGGIUNTE - OSSERVAZIONI

(Combinazione art. 9):

Per i piantamenti a filare od a basso vitigno e terreni coltivati (prati o campi) dove attraversati una distanza di metri 6 (sei) del confine del vicino.

Per i piantamenti a filare unico, da fossi, lungo le strade, gli agguati di fiumi e torrenti, le viti a cassetta, boscare o roggie, debbono essere indicate per tali in catasti, possono essere le distanze secondo gli usi e consuetudini in atto.

Alle presenti norme può essere derogato soltanto per accordi diretti tra gli interessati. Le disposizioni di cui sopra (della N. 57) riguardano esclusivamente i piantamenti di filare.

Nelle campagne è vietata l'accensione di fuochi a distanza minore di 100 metri dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada e qualsiasi altro deposito di materia combustibile.

Oltre l'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

## Art. 11.

Per spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi altrui anche se spogliati interamente del raccolto, occorre il consenso del proprietario.

Salvo il caso in cui il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi, ad ogni richiesta, agli agenti interessati.

## Art. 12.

Senza il preventivo permesso del proprietario è vietato a chiunque di impossessarsi dei frutti caduti dalle piante, ancorchè situate su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito.

I frutti medesimi appartengono al proprietario delle piante stesse.

## Art. 13.

Per l'allevamento dei bachi da seta è necessario dare preavviso all'ufficio municipale denunziando la relativa partita ed osservare le punizioni della legge 14 giugno 1928, n. 1379.

## Art. 14.

Delle assunzioni di bestiame a soccida semplice deve essere informato l'ufficio comunale al quale occorre denunziare la qualità ed il numero dei capi presi per l'accrescimento.

Le persone che vengano sorprese dagli agenti di polizia in campagna, con strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra e che non siano in grado di giustificare la provenienza degli oggetti, possono essere « fermate » dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 238 del Codice di procedura penale e osservate le norme di cui al D.L. 20 gennaio 1944, n. 45, e accompagnate all'ufficio di polizia municipale per gli accertamenti del caso.

## CAPO II

### Dei pascoli

#### Art. 16.

Sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso del proprietario del fondo, il pascolo è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.

A meno che il proprietario del fondo sia presente, in ogni altro caso il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi, ad ogni richiesta, agli agenti.

#### Art. 17.

Il pascolo è vietato per il bestiame di qualunque sorta lungo i cigli stradali, le scarpate ed i fossi laterali.

#### Art. 18.

Il bestiame incustodito che viene sorpreso a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà privata o lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni del codice civile e fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente o dai privati.

## VARIANTI - AGGIUNTE - OSSERVAZIONI

## Art. 19.

Durante il pascolo il bestiame deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danno ai fondi finitimi o molestia ai passanti.

## Art. 20.

Durante le ore di notte il pascolo è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

## Art. 21.

Salva l'osservanza delle disposizioni prefettizie riguardanti gli spostamenti delle mandrie e dei greggi per la monticazione e demonticazione, i conducenti di bestiame (pastori, caprai, ecc.) transitanti nel Comune, devono denunziare all'ufficio comunale entro due giorni dall'arrivo il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alla loro dipendenza.

Qualsiasi mutamento deve essere denunziato, entro 24 ore, all'ufficio comunale.

## Art. 22.

I proprietari di più di tre capre, sono tenuti a fare la denunzia all'ufficio comunale agli effetti della legge 16 giugno 1927, n. 1123, modificata dalla legge 3 luglio 1930, n. 1080 e del relativo regolamento 12 agosto 1927, n. 1763.

Le capre non possono essere ammesse al pascolo nei boschi e nei terreni cespugliati, di cui all'art. 127 del T. U. per la Finanza locale, approvato con R. D. 14 settembre 1931, n. 1175, senza espressa licenza del Sindaco, dalla quale deve risultare il numero delle capre e la indicazione dei boschi e terreni cespugliati in cui sia stato autorizzato dai competenti organi forestali e tecnici l'esercizio del pascolo caprino.

## VARIANTI - AGGIUNTE - OSSERVAZIONI

## Art. 23.

I conducenti ed i proprietari di mandrie e greggi transi-  
tanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni del regolamento  
locale d'igiene, del regolamento di polizia veterinaria e delle  
altre norme igienico-sanitarie e tecniche debitamente emanate.

## Art. 24.

I conducenti ed i proprietari di mandrie e greggi che, con  
la loro condotta, si rendono sospetti oppure pericolosi per  
l'ordine, la sicurezza pubblica o per la pubblica morale, sa-  
ranno denunziati all'autorità di P.S. per il rimpatrio ai sensi  
dell'art. 157 del T.U. legge di P.S. 18 giugno 1931, n. 773.

## Art. 25.

L'esercizio del pascolo nelle proprietà private è soggetto  
all'osservanza delle leggi forestali e dei relativi regolamenti.

Per l'esercizio dei pascoli sui beni di proprietà demaniale  
del Comune si devono osservare le disposizioni del regola-  
mento per il godimento in natura dei beni.

Per quanto concerne la proprietà terriera nei riguardi  
idro-geologici e silvo-pastorali dovranno osservarsi le disposi-  
zioni contenute nel R. D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e nel re-  
lativo regolamento approvato con R.D. 16 maggio 1926,  
n. 1126 e le vigenti disposizioni di massima sulla polizia fo-  
restale.

## Art. 26.

I terreni boscati o cespugliati e quelli comunque sotto-  
posti a vincoli, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle  
relative disposizioni di legge e regolamento in vigore (legge  
forestale 30 dicembre 1923, n. 3267, modificata con R.D.L.  
3 gennaio 1926, n. 23 e regolamento 16 maggio 1926, n. 1126),  
del regolamento provinciale sulle prescrizioni di massima e  
di polizia forestale e norme per la utilizzazione dei boschi

## VARIANTI - AGGIUNTE - OSSERVAZIONI



non vincolati e per la prevenzione degli incendi boschivi, nonchè dell'art. 129 del T.U. per la Finanza locale, per quanto concerne il pascolo degli animali caprini e del R.D.L. 18 giugno 1931, per la tutela dei castagnei.

#### Art. 27.

Per i boschi non vincolati dovranno osservarsi, per i tagli e per il pascolo, le stesse norme dettate, per i boschi vincolati, nelle prescrizioni provinciali di massima, nell'art. 9 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e nel R.D. 3 gennaio 1926, n. 23.

### CAPO III

#### Dell'industria del latte

#### Art. 28.

Chi intende esercitare l'industria del latte deve, quindici giorni prima, darne partecipazione all'autorità comunale per i provvedimenti di sua competenza, sentito l'ufficiale sanitario.

#### Art. 29.

Gli esercenti l'industria del latte devono osservare le disposizioni del regolamento 9 maggio 1929, n. 994, sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, nonchè, per quanto interessano, le norme del regolamento comunale d'igiene e di polizia urbana.

In tutti i locali in cui si produce e si fa commercio del latte devono adottarsi le misure prescritte dalla legge 29 marzo 1928, n. 858 e dal Decreto Ministeriale 20 maggio 1928, per la lotta contro le mosche.

#### VARIANTI - AGGIUNTE - OSSERVAZIONI

## TITOLO III.

## CAPO I

**Delle strade ed acque pubbliche**

## Art. 30.

Sulle strade comunali, consorziali e vicinali è vietato di fare opere, depositi, ingombri in modo da pregiudicare il libero transito o di alterarne le dimensioni, la forma e l'uso.

E' pure vietato di trasportare a strascico sulle strade legnami di qualunque sorta e dimensione che compromettano il buono stato delle strade e danneggino il sedime stradale ed i manufatti con carri, slitte, cogli strumenti agrari ed in qualsiasi altro modo.

## Art. 31.

Nelle pubbliche strade il bestiame deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente per impedire che crei difficoltà al libero transito e rechi molestia ai passanti.

Gli animali indomiti e pericolosi debbono essere condotti con tutte le misure atte a prevenire qualsiasi pericolo per il pubblico transitante.

## Art. 32.

L'abbeveramento del bestiame è vietato nei fossi e canali laterali alle strade a meno che non esistano appositi abbeveratoi costruiti dietro il consenso della competente autorità.

Lungo le strade i greggi e le mandrie non possono sostare e devono essere segnalati a distanza con il suono di una campanella.

Di notte devono essere preceduti e seguiti da persona munita di fanale acceso.

L'espurgo dei fossi lungo le strade comunali e rurali deve essere eseguito a cura e spese degli utenti, dei consortisti e dei privati tenutivi per consuetudine, una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

In caso di trascuranza, o di inadempienza del proprietario o chi per esso, nel termine prescritto dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a sue spese, ferma restando la contravvenzione accertata.

Chiunque abbia acquistato il diritto di attraversare le strade con condotti di acqua è obbligato a mantenere i condotti ed i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale.

Detti ponti devono essere costruiti secondo le prescrizioni impartite dall'ufficio tecnico del Comune.

Per la piantagione degli alberi, siepi, lateralmente alle strade, e la coltura dei terreni a bosco devono osservarsi le prescrizioni degli art. 69 e 71 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F. e l'art. 9 *del presente regolamento*.

E' fatto obbligo ai proprietari di fondi di tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, ed a fare tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

In caso di trascuranza da parte del proprietario o di sua inadempienza o di chi per esso nel termine prescritto dal Comune, l'Amministrazione farà compiere dette operazioni a sue spese, ferma restando la contravvenzione accertata.

## Art. 38.

I frontisti delle strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade stesse, ma devono formare lungo di esse la regolare captagna o cavezzaglia per rivolgere l'aratro e le bestie senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi.

## Art. 39.

Alla polizia stradale sono inoltre applicabili le disposizioni del T. U. 8 dicembre 1933, n. 1740.

## Art. 40.

Non possono essere introdotte variazioni o innovazioni nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatori pubblici di chiuse, pietraie, scavamenti, canali d'invito alle derivazioni ed altre simili opere le quali, ancorchè instabili, diano luogo ad alterazione del libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.

## Art. 41.

Le derivazioni abusive sono vietate. Così pure le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, le

### Delle case coloniche

#### Art. 54.

Nelle abitazioni rurali e loro attinenze situate in prossimità delle strade, devono corredarsi i tetti di grondaie in senso verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

#### Art. 55.

La pulizia delle case coloniche deve essere accurata e costante. Le case stesse debbono essere munite di scale fisse e non devono avere alcuna comunicazione diretta col fienile o depositi d'altro combustibile, nè con la stalla.

E' vietato lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

#### Art. 56.

La costruzione delle abitazioni deve essere eseguita in muratura con esclusione di tetto di paglia o d'altro materiale soggetto agli incendi.

#### Art. 57.

Alle aie, cortili, orti, annessi alle case rurali, deve essere data un'adeguata pendenza regolata in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, estratte dai pozzi, cisterne, ecc.

#### Art. 58.

Tutte le abitazioni devono essere fornite di latrina la quale, a mezzo di condotti impermeabili, deve sboccare in

### VARIANTI - AGGIUNTE - OSSERVAZIONI

pozzi neri oppure in botti mobili, e, se si tratta di case isolate, nella concimaia.

Sono proibite le latrine nei cortili o altrove formate da ripari mobili o da recinti di fascine.

#### Art. 59.

I ricoveri di bestiame e le stalle con due o più bovini od equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia costruita in conformità alle prescrizioni del R. D. L. 1° dicembre 1930, n. 1682 e secondo le modalità del decreto prefettizio, emanato in base al R. D. L. soprarichiamato, nonchè degli articoli 233 e seguenti del T. U. delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265.

#### Art. 60.

Per la raccolta del letame fuori della concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno non sono permessi che in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità d'infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

#### Art. 61.

I cani a guardia delle proprietà rurali, situate in prossimità delle strade, non possono di giorno essere lasciati liberi se abituati ad assalire persone od animali.

#### Art. 62.

Occorrendo costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti e infiammabili da usare per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni del T. U. delle leggi di P. S. 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento 6 maggio 1940, n. 635, e a quelle di cui al D. M. 31 luglio 1934, G. U. 28 settembre 1934, modificato con D. M. 12 maggio 1937 circa le « norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali ».

## VARIANTI - AGGIUNTE - OSSERVAZIONI

## TITOLO IV.

**PENALITA'**

## Art. 63.

Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice penale o da altre leggi e regolamenti generali, saranno accertate e punite a norma degli articoli 106, 107, 108, 109 del T.U. comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, dell'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e dell'art. 221 del Codice di procedura penale.

## Art. 64.

Per l'accertamento, la conciliazione, le ammende, i proventi, ecc., relativi a contravvenzioni alle norme di polizia stradale si applicano le disposizioni contenute nel R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740.

I contravventori alle disposizioni sull'industria del latte saranno puniti ai sensi del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'art. 5 della legge 18 dicembre 1927, n. 2501, senza pregiudizio delle sanzioni previste nel Codice penale e dell'applicazione delle disposizioni, in materia di contravvenzioni, contemplate dal regolamento d'igiene.

## Art. 65.

Alle contravvenzioni commesse da persone soggette all'altrui potestà, direzione e vigilanza sono applicabili le disposizioni previste in materia all'art. 196 del Codice penale.

## Art. 66.

Gli agenti che hanno accertata la contravvenzione hanno diritto al terzo dei proventi introitati sulle penalità pecuniarie.

## VARIANTI - AGGIUNTE - OSSERVAZIONI

LEGGI E REGOLAMENTI

**DISPOSIZIONI FINALI****Art. 67.**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e la seguente pubblicazione di cui al 3° comma dell'art. 62 del T. U. comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

**Art. 68.**

Il presente regolamento è visibile in copia nell'ufficio di polizia municipale, nei giorni e nelle ore d'ufficio.

**VARIANTI - AGGIUNTE - OSSERVAZIONI**



Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio  
Comunale in adunanza 13.12.59

Il presente Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio  
nel giorno festivo (o di mercato) 20.12.59  
senza opposizioni o reclami.

N. 21443/2610 - Div. II/1

Approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in  
seduta del 22 giugno 1960

Il presente Regolamento venne pubblicato ed affisso all'Albo  
Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi e cioè dal  
giorno 1 luglio 1960 al giorno 15 luglio 1960  
a termine dell'art. 21 della Legge 9 giugno 1947, n. 530,  
<sup>senza</sup>  
<sub>nessa</sub> opposizioni o reclami.

Omologato dal Ministero dell'Interno con provvedimento  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto: IL SINDACO